



LO STATUTO DELLA CGIL REGIONALE VALLE D'AOSTA

(APPROVATO DAL XV CONGRESSO REGIONALE - GRESSAN 27-28 GENNAIO 2006)

TITOLO I - PRINCIPI COSTITUTIVI

ART. 1 - APPLICAZIONE

ART. 2 - PRINCIPI

ART. 3 - DENOMINAZIONE E SEDE

ART. 4 - COMPITI DELLA CGIL DELLA VALLE D'AOSTA

ART. 5 - ISCRIZIONE ALLA CGIL

ART. 6 - DIRITTI DELLE ISCRITTE E DEGLI ISCRITTI

ART. 7 - DOVERI DELLE ISCRITTE E DEGLI ISCRITTI

ART. 8 - DEMOCRAZIA SINDACALE.

ART. 9 - FORMAZIONE DEI GRUPPI DIRIGENTI

ART.10 - INCOMPATIBILITÀ

Titolo II - DELLE STRUTTURE E DELLE FORME ORGANIZZATIVE

ART. 11 - STRUTTURA ORGANIZZATIVA

ART. 12 - FEDERAZIONI O SINDACATI DI CATEGORIA

ART. 13 - SINDACATO PENSIONATI

ART. 14 – LE STRUTTURE DI SERVIZIO

TITOLO III - ORGANI DELLA CONFEDERAZIONE

ART. 15 - ORGANI DELLA CGIL DELLA VALLE D'AOSTA

ART. 16 - CONGRESSO CONFEDERALE DELLA CGIL DELLA VALLE D'AOSTA

ART. 17 - COMITATO DIRETTIVO DELLA CGIL DELLA VALLE D'AOSTA

ART. 18 - SEGRETERIA DELLA CGIL DELLA VALLE D'AOSTA

TITOLO IV - DELLA AMMINISTRAZIONE

ART. 19 - CONTRIBUTI SINDACALI E SOLIDARIETÀ

ART. 20 - COMMISSIONE GESTIONE FONDO SOLIDARIETA'

ART. 21 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

ART. 22 - AUTONOMIA GIURIDICA ED AMMINISTRATIVA

ART. 23 – DISPOSIZIONI FINALI

TITOLO I - PRINCIPI COSTITUTIVI

Art. 1 - Applicazione

La Cgil della Valle d'Aosta, esercitando - nell'ambito della Cgil - una speciale autonomia, adotta il presente Statuto che integra, per le parti di riferimento, lo Statuto della Cgil Nazionale.

Lo Statuto integrativo è valido nel territorio della Regione Autonoma Valle d'Aosta per tutti gli iscritti e per tutte le strutture della Cgil.

Eventuali norme di singole strutture, contrastanti con il presente Statuto, sono nulle.

Lo Statuto della Cgil della Valle d'Aosta è approvato e può essere modificato dal Congresso con la maggioranza dei 3/4 dei delegati, presenti almeno i 3/4 dei delegati eletti.

Il Comitato Direttivo, con la maggioranza qualificata dei 3/4 dei componenti, lo adeguerà, se del caso, allo statuto della Cgil approvato dal Congresso Nazionale.

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dello Statuto Nazionale della Cgil.

Art. 2 - Principi

Nell'ambito delle scelte generali della Cgil Nazionale, la Cgil della Valle d'Aosta è impegnata ad operare attivamente per una politica sindacale unitaria ed in questo ambito a raggiungere intese, anche sperimentali, con le altre confederazioni valdostane per costruire un soggetto sindacale unitario sulla base dei valori comuni della libertà, del pluralismo, della democrazia interna e di mandato, nonché della solidarietà tra i lavoratori ed i pensionati.

La Cgil della Valle d'Aosta, in virtù delle proprie specificità territoriali e dimensionali, adotta ogni strumento necessario sotto l'aspetto amministrativo ed economico, affinché tutte le strutture possano operare in un contesto di piena agibilità politica nel rispetto delle compatibilità economiche e regolamentari. A tal fine viene costituito un fondo di solidarietà fra le categorie, per la cui gestione viene istituita un'apposita Commissione.

La Cgil della Valle d'Aosta è impegnata a favorire, ricercare e stabilire rapporti unitari, di collaborazione, di scambio e di cooperazione con le organizzazioni sindacali democratiche, dell'Unione Europea e degli altri Paesi del Continente europeo, indipendentemente dalla loro adesione o affiliazione a centrali sindacali internazionali, al fine di promuovere lo scambio di esperienze e di informazioni, per l'affermazione di una cultura della tolleranza, della pace e del disarmo e per perseguire accordi di collaborazione per la tutela dei diritti dei lavoratori.

In questo ambito la Cgil della Valle d'Aosta può promuovere la costituzione o aderire ad organismi sindacali nell'ambito dei diversi Paesi.

Tra un Congresso e l'altro il potere di deliberare in ordine alla costituzione all'adesione e/o alla revoca agli organismi di cui sopra è affidato al Comitato Direttivo della Cgil della Valle d'Aosta con la maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti.

Art. 3 - Denominazione e Sede

In Valle d'Aosta la CGIL ha una doppia denominazione:

- Confederazione Generale Italiana del Lavoro
- Confédération Générale Italienne du Travail

La Cgil della Valle d'Aosta ha sede in Aosta.

Art. 4 - Compiti della Cgil della Valle d'Aosta

La Cgil della Valle d'Aosta ha compito di elaborazione e di direzione politica ed organizzativa di tutte le strutture orizzontali e verticali esistenti nel proprio territorio, promuove e gestisce le politiche sindacali e vertenziali regionali e coordina, indirizzandola, l'attività confederale e quella degli Enti ed Istituti svolta a livello regionale.

In raccordo con gli indirizzi nazionali, la CGIL della Valle d'Aosta ha - nell'ambito del proprio territorio nei confronti delle istituzioni pubbliche e delle controparti pubbliche e private - competenza primaria e potere di rappresentanza e di negoziazione su tutte le materie nelle quali gli enti territoriali regionali esercitano potestà legislativa e/o ordinamentale in forza dello Statuto speciale per la Regione Autonoma Valle d'Aosta e relative disposizioni di attuazione.

La Cgil della Valle d'Aosta, al fine di informare compiutamente i propri iscritti, può pubblicare propri periodici senza fini di lucro.

La Cgil della Valle d'Aosta è centro regolatore e pertanto interviene:

- sull'insieme della politica organizzativa nel territorio regionale, anche per realizzare scelte di razionalizzazione, in grado di garantire maggiore presenza ed efficienza; decidere anche la costituzione di strutture decentrate;
- sulla politica dei quadri e della loro formazione, per favorire - attraverso la mobilità - la pluralità delle esperienze;
- sulla redistribuzione delle risorse finanziarie nel territorio di competenza;
- sul regolamento dei trattamenti degli apparati, secondo le decisioni del comitato direttivo nazionale della Cgil;
- sulla direzione, coordinamento e controllo della politica dei servizi.

Art. 5 - Iscrizione alla Cgil

L'iscrizione alla Cgil avviene mediante domanda alla struttura congressuale del luogo di lavoro o territoriale, della rappresentanza dello Spi sul territorio e mediante la sottoscrizione della delega o corrispettivo atto certificatorio. A tutela dell'organizzazione la domanda di iscrizione viene respinta nei casi di gravi condanne penali, sino all'espiazione della pena, di attività o appartenenza ad associazioni con finalità incompatibili con il presente Statuto (organizzazioni segrete, criminali, logge massoniche, organizzazioni a carattere fascista o razzista).

Questi casi rappresentano, altresì, causa di interruzione del rapporto associativo con la Cgil.

L'iscrizione alla Cgil è attestata dalla tessera e dalla regolarità del versamento dei contributi sindacali; è periodicamente rinnovata e, comunque, può essere revocata in qualsiasi momento dall'iscritta/o.

Art. 6 - Diritti delle iscritte e degli iscritti

Le iscritte e gli iscritti alla Cgil ed alle strutture ad essa aderenti hanno pari diritti.

Essi hanno diritto ad essere riconosciuti, rispettati e valorizzati come persone, senza discriminazione alcuna e salvaguardando la dignità della persona nei

comportamenti e nel rapporto fra i sessi.

Essi hanno diritto di concorrere alla formazione delle decisioni del sindacato e di manifestare liberamente il proprio pensiero ed il proprio diritto di critica con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione, nonché, ferme restando la piena autonomia e le specifiche competenze decisionali degli organi dirigenti, di esprimere - anche attraverso la concertazione di iniziative, liberamente manifestate anche attraverso i normali canali dell'organizzazione - posizioni collettive di minoranza o di maggioranza, alle quali possa riferirsi la formazione dei gruppi dirigenti.

Ogni iscritto ed ogni iscritta alla Cgil ha diritto a concorrere alla formazione della piattaforma ed alla conclusione di ogni vertenza sindacale che lo/la riguardi.

Le iscritte e gli iscritti alla Cgil hanno diritto alla piena tutela, sia individuale che collettiva, dei propri diritti e interessi economici, sociali, professionali e morali, usufruendo a tal fine anche dei vari servizi organizzati dalle strutture della Cgil.

La Cgil deve adottare tutti gli strumenti necessari per garantire il diritto di partecipazione alla vita complessiva dell'organizzazione delle iscritte e degli iscritti, attraverso anche la tempestiva ed esauriente informazione sull'attività del sindacato ai vari livelli e nei diversi campi di iniziativa.

Le iscritte e gli iscritti hanno diritto ad essere tempestivamente informati di addebiti mossi al loro operato e alla loro condotta, di ricorrere, in seconda istanza, contro sentenze della Commissione di garanzia competente e ad avere garantita la possibilità di far valere le proprie ragioni.

Hanno diritto inoltre ad opporsi legittimamente contro atti e fatti commessi all'interno della organizzazione che considerino contrari ai principi statutari, anche richiedendo l'attivazione della procedura relativa alla giurisdizione interna o alla garanzia statutaria.

Tutte le iscritte e gli iscritti sono elettori e possono accedere alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza; il voto è personale, o a mezzo delegati, eguale e libero.

La Cgil tutela le minoranze linguistiche ed etniche, riconoscendo specifici diritti alle iscritte ed agli iscritti appartenenti a tali minoranze.

Art. 7 - Doveri delle iscritte e degli iscritti

Le iscritte e gli iscritti alla Cgil partecipano alle attività dell'organizzazione, ne rendono feconda la vita democratica, contribuiscono al suo finanziamento attraverso le quote associative e si attengono alle norme del presente Statuto ed a quelle deliberate dagli organismi dirigenti in applicazione dello Statuto stesso.

Le iscritte e gli iscritti sono chiamati a comportarsi con lealtà nei confronti degli altri iscritti/iscritte rispettando i valori e le finalità fissati nel presente Statuto.

Qualora assumano incarichi di direzione sono chiamati a svolgere i loro compiti con piena coscienza delle responsabilità che ne derivano nei confronti delle lavoratrici/lavoratori e degli iscritti/iscritte rappresentati, in modo particolare per quanto riguarda la coerenza dei loro comportamenti con i deliberati degli organi dirigenti, il loro obbligo di difendere l'unità e l'immagine della Cgil, in particolare nei casi di trattative che si debbono svolgere per l'intera Cgil su una unica piattaforma, quella definita dal mandato.

Art. 8 - Democrazia sindacale

I cardini su cui poggia la vita democratica della Cgil sono:

a) la garanzia della massima partecipazione, personale o a mezzo di delegati, di

ogni iscritto/iscritta alla Cgil, in uguaglianza di diritti con gli altri iscritti/iscritte, alla formazione delle deliberazioni del proprio sindacato di categoria e delle istanze confederali, o alle decisioni specifiche che li riguardano;

b) l'adozione di regole per la formazione delle decisioni della organizzazione ai vari livelli - prevedendo le materie per le quali sia necessario lo strumento della consultazione degli iscritti - e per il rispetto della loro realizzazione, nonché la ricerca di regole condivise fra le organizzazioni sindacali, per la definizione e l'approvazione delle piattaforme rivendicative da parte dei lavoratori. Comunque, per la Cgil, in assenza del mandato di tutti i lavoratori, le lavoratrici, i pensionati interessati, è vincolante il pronunciamento degli iscritti;

c) la periodicità delle riunioni ordinarie delle assemblee primarie degli iscritti/iscritte e degli organismi di tutte le strutture, prevedendo la possibilità di convocazioni straordinarie su richiesta di un decimo degli iscritti/iscritte o di un quarto dei componenti gli organismi stessi, sulla base dei regolamenti di cui essi si doteranno;

d) il diritto al dissenso, la tutela delle minoranze, la salvaguardia delle pari dignità delle opinioni a confronto prima della decisione ed in occasione del Congresso;

e) l'unicità dell'organizzazione nella realizzazione delle decisioni degli organismi dirigenti;

f) la ricerca preliminare di una mediazione tra gli interessi e le rivendicazioni di un determinato gruppo e gli orientamenti della maggioranza numerica degli altri lavoratori o, più in generale, con la necessità di rappresentanza dell'insieme degli interessi dei lavoratori occupati e non, propri di un sindacato generale, facendo vivere e praticare una democrazia della solidarietà accanto ad una democrazia degli interessi, affinché si affermi, in modo definitivo ed impegnativo nella cultura e nella forza contrattuale della Cgil, il valore della confederalità;

g) la definizione delle prerogative e dei poteri degli organismi che deve garantire la netta distinzione dei poteri:

* di direzione politica e di regolamentazione della vita interna, in tutti i suoi molteplici aspetti, a partire da quelli rinviati esplicitamente dallo Statuto, attribuiti al comitato direttivo;

* di gestione politica dei mandati ricevuti dal comitato direttivo e di direzione quotidiana delle attività, attribuiti al segretario generale ed alla segreteria, di rappresentanza legale della Cgil, attribuita al segretario generale con facoltà di delega all'Amministratore o ad altra persona per quanto concerne i negozi giuridici di carattere amministrativo, fiscale, previdenziale, finanziario e della sicurezza del lavoro;

* di giurisdizione interna, con funzioni giudicanti, attribuita al Comitato di garanzia;

* di controllo sugli atti delle varie strutture, in riferimento alle norme statutarie e regolamentari e alle prassi democratiche proprie della CGIL, attribuito al Collegio di verifica;

* di garanzia statutaria - intesa come istanza a cui ricorrere per interpretazioni statutarie e per giudicare la compatibilità delle normative approvate dagli organi direttivi ai vari livelli, con lo statuto della Cgil - attribuita al collegio statutario nazionale;

Inoltre, il carattere democratico dell'organizzazione è garantito:

1) dallo svolgimento dei congressi ogni quattro anni, salvo decisioni degli

organismi dirigenti che ne prevedano l'anticipazione e le norme per l'indizione dei congressi straordinari e dall'elezione negli stessi degli organismi dirigenti; le vacanze che si verificassero, negli organismi dirigenti stessi, tra un congresso e l'altro, possono essere colmate per cooptazione da parte degli stessi organi direttivi fino al massimo di un terzo dei loro componenti e per sostituzione decisa dagli organi direttivi competenti di quei componenti la cui elezione a detti organi spetta;

2) dall'applicazione, nelle elezioni degli organi direttivi da parte dei congressi, del voto segreto.

Art. 9 - Formazione dei gruppi dirigenti

La formazione degli organismi dirigenti deve tendere a realizzare:

a) l'affermazione, anche nella formazione degli organismi dirigenti, a partire dai Comitati degli iscritti e dalle rappresentanze territoriali dei pensionati fino agli Esecutivi, nonché nelle sostituzioni che negli stessi si rendano necessarie e nella rappresentanza esterna nazionale ed internazionale, di un sindacato di uomini e di donne - stabilendo che nessuno dei sessi può essere rappresentato al di sotto del 40 per cento o al di sopra del 60 per cento e definendo le relative regole applicative - e la rappresentazione compiuta della complessità della Cgil, rappresentata dai pluralismi e dalle diversità, come definiti nel presente statuto, nonché dalla pluralità di strutture nelle quali si articola e vive la Confederazione, affinché in coerenza con i principi di solidarietà non siano cancellate o ridotte a presenza simbolica, in base alla pura consistenza numerica, espressioni vitali della nostra base sociale;

b) la definizione di regole per la selezione dei gruppi dirigenti, per la loro mobilità, nel rispetto della durata massima del mandato esecutivo, per la sostituzione negli incarichi esecutivi, ispirati a favorire il rinnovamento costante dei gruppi dirigenti e meglio utilizzare le esperienze;

c) la definizione di regole per i casi ove non fosse possibile un governo unitario della struttura; tali regole devono consentire all'eventuale opposizione di avere sedi e modalità certe di verifica e controllo dell'operato della maggioranza, nonché la strumentazione atta a garantirne l'agibilità.

d) la condivisione del principio che i componenti di delegazioni, a qualsiasi livello, sono tenuti a rappresentare in quelle sedi il mandato e le deliberazioni della relativa struttura;

In particolare, per la CGIL della Valle d'Aosta, la politica dei quadri deve perseguire:

- una reale e misurabile efficienza e funzionalità dell'intero modello organizzativo, del ruolo e delle funzioni di ogni struttura;

- un decentramento dei poteri, delle risorse, delle persone in direzione dei luoghi di lavoro e delle rappresentanze territoriali dei pensionati, operando un reinsediamento dell'organizzazione, capace di cogliere specificità tradizionali e nuove;

- una flessibilizzazione dei rapporti di lavoro, soprattutto per quanto riguarda gli incarichi elettivi, ivi compresi i livelli esecutivi, recuperando modalità di impegno a tempo determinato ed il maggior coinvolgimento, in incarichi dirigenti, delle/i compagne/i in produzione;

- una più capillare valorizzazione della presenza delle donne che consenta la realizzazione del riequilibrio della rappresentanza negli organismi dirigenti, a tutti i livelli.

- va favorito l'utilizzo del volontariato che deve essere sempre più ampio, in tutti i

settori dell'organizzazione, anche per la sua valenza politica;

- va perseguita la mobilità fra gli incarichi e le Strutture, in una logica di solidarietà generale;

- ad ogni Congresso viene data priorità al principio di rinnovamento rispetto ai componenti del Comitato Direttivo eletto dal Congresso precedente;

- gli incarichi di segreteria, nella stessa struttura, non possono essere ricoperti per più di due mandati congressuali di seguito e comunque otto anni. Non sono ammesse proroghe.

Al Comitato direttivo della CGIL della Valle d'Aosta spetta il compito di tradurre in norme vincolanti quanto stabilito nel presente articolo. Tali norme devono essere approvate con la maggioranza di 2/3 dei componenti.

Art. 10 - Incompatibilità

La Cgil ispira il suo comportamento rivendicativo e contrattuale e le decisioni di ricorrere - quando è necessario - alla pressione sindacale ed allo sciopero, all'obiettivo primario di realizzare la massima solidarietà fra gli interessi e i diritti delle donne e degli uomini che lavorano, dei lavoratori italiani e stranieri e di salvaguardare la massima unità nell'elaborazione e nell'azione, nel rispetto delle scelte adottate democraticamente dalla Confederazione nel suo insieme. Questo principio della solidarietà contrappone la Cgil a ogni logica di tipo corporativo o aziendalistico. La Cgil considera incompatibile con l'appartenenza alla Confederazione iniziative di singoli o di gruppi, i quali, mentre ribadiscono la loro adesione formale alla Cgil, promuovono la costituzione di organizzazioni parasindacali, in competizione con la rappresentatività generale alla quale tende la Cgil, ovvero promuovono azioni organizzate che, di fronte alle controparti del sindacato, rompono l'unità della Cgil come soggetto contrattuale.

La adesione alla Cgil è incompatibile con l'appartenenza ad altre associazioni, comunque denominate, che perseguano obiettivi e svolgano ruoli e funzioni sindacali, mentre non lo è con associazioni professionali che non svolgano tale ruolo, ovvero per le quali il Comitato direttivo preveda espressamente la doppia affiliazione e vengano definiti patti di unità d'azione e/o convenzioni per regolare, nella salvaguardia della reciproca autonomia, le modalità di partecipazione alle diverse fasi negoziali.

L'autonomia della Cgil si realizza anche fissando le seguenti incompatibilità con cariche elettive dell'organizzazione ai vari livelli:

- appartenenza a Consigli di Amministrazione (ad esclusione di quelli di società promosse dalla Cgil), di Istituti ed Enti pubblici di ogni tipo ed organi di gestione in genere; eventuali deroghe riferite a cooperative di assistenza, volontariato, servizi sociali e di abitazione, nonché ad Enti di emanazione provinciale e/o regionale, nei quali la presenza in rappresentanza della CGIL risulti regolata da disposizioni di legge, devono essere autorizzate dal Comitato direttivo;

- appartenenza ad organi direttivi di partiti o altre formazioni politiche che non siano di emanazione congressuale, nonché di organi esecutivi degli stessi;

- componente delle assemblee elettive della Comunità Europea e quelle dello Stato italiano ai diversi livelli istituzionali; la candidatura a tali assemblee comporta l'automatica decadenza da ogni incarico esecutivo e la sospensione dagli organi direttivi di emanazione congressuale;

- incarichi di governo o di gabinetto ai vari livelli istituzionali; l'incompatibilità scatta dall'accettazione dell'indicazione a far parte di un esecutivo anche se precedente

all'appuntamento elettorale.

Trascorsi sei mesi dal cessare delle condizioni che danno luogo ad incompatibilità, l'iscritto sospeso rientra automaticamente negli organismi direttivi di cui faceva parte.

Analogamente, si prevede che l'iscritto/a che provenga da esperienze politiche di natura esecutiva o da assemblee elettive, non possa far parte di organismi elettivi o ricoprire incarichi di natura esecutiva, prima che sia trascorso un periodo di sei mesi.

Dà luogo ad incompatibilità anche l'assunzione di incarico di difensore civico.

A livelli di posto di lavoro e/o rappresentanze territoriali dello SPI, per carica di direzione si intende l'appartenenza agli esecutivi; l'incompatibilità con l'appartenenza ad assemblee elettive di circoscrizione o di comune o con cariche di governo locale è limitata al territorio amministrativo del comune in cui è collocato il luogo di lavoro o dei comuni facenti capo alle rappresentanze territoriali dello SPI.

L'appartenenza ad organi esecutivi della Cgil a qualsiasi livello è inoltre incompatibile con la qualità di componente di commissioni per il personale, commissioni concorsuali, commissioni sussidi e simili.

Le decadenze previste nel presente articolo sono automatiche. E' responsabilità della Segreteria della struttura interessata garantirne la concreta attuazione. A fronte di eventuali inosservanze, la Segreteria della struttura interessata risponde della violazione statutaria.

Spetta al Comitato Direttivo della Cgil, a maggioranza dei $\frac{3}{4}$ dei suoi componenti, stabilire eventuali altre forme di incompatibilità che si rendano necessarie.

Titolo II - DELLE STRUTTURE E DELLE FORME ORGANIZZATIVE

Art. 11 - Struttura organizzativa

La struttura organizzativa della Cgil, in ogni suo assestamento e specifica attuazione, deve costantemente mirare a promuovere la più attiva partecipazione degli iscritti, di tutti i lavoratori, ed il più efficace impegno verso l'unità sindacale.

Nei luoghi di lavoro o nel territorio la Cgil identifica nell'assemblea degli iscritti/iscritte e dello Spi la propria rappresentanza di base e la prima istanza congressuale della Cgil e delle sue categorie e dello Spi. L'Assemblea elegge:

a) il Comitato degli iscritti Cgil o il direttivo della rappresentanza territoriale Spi, secondo le modalità stabilite dal Comitato direttivo, che ne fissa compiti, funzioni e ruoli nel quadro di una affermazione piena degli stessi, quali vere e proprie strutture orizzontali e verticali;

b) i delegati ai congressi delle istanze superiori.

La Cgil della Valle d'Aosta si articola nelle seguenti strutture per la generalità dei lavoratori, subordinati e parasubordinati, e dei pensionati:

- i Comitati degli iscritti del posto di lavoro, o interaziendale; le rappresentanze territoriali dei pensionati; i Comitati per il lavoro; le strutture di rappresentanza dei lavoratori parasubordinati ed interinali;

- la Cgil regionale della Valle d'Aosta;

- le Federazioni o Sindacati di categoria;

- le strutture di rappresentanza costituite dal Comitato Direttivo della Cgil.

La CGIL regionale della Valle d'Aosta è centro regolatore.

Coerentemente con l'azione della Cgil Nazionale, volta a favorire l'autorganizzazione delle donne a tutti i livelli, è costituito il gruppo "Donne CGIL Valle d'Aosta" quale sede di relazione politica fra le donne nonché di confronto fra le diverse esperienze, progetti e forme di aggregazione.

Compete al Comitato Direttivo Regionale con apposita delibera definire poteri, prerogative e relative risorse a garanzia dell'autorganizzazione delle donne della CGIL Valle d'Aosta.

Spetta, inoltre, al Comitato direttivo della Cgil decidere forme specifiche di rappresentanza delle diversità dei soggetti, anche attraverso la costituzione di strutture di coordinamento, stabilendone i poteri e le prerogative, gli ambiti di decisione e/o di proposta e di consultazione obbligatoria degli stessi da parte degli organismi dirigenti, le risorse, le modalità della loro composizione ed i livelli ai quali se ne prevede l'esistenza, il loro grado di autonomia.

La Cgil regionale della Valle D' Aosta è, inoltre, impegnata a promuovere forme di aggregazione delle/gli immigrate/i.

Art. 12 - Federazioni o Sindacati di categoria

La struttura organizzativa, gli organi direttivi e i modi della loro elezione - compatibilmente con quanto previsto all'art. 8 del presente statuto in materia di sistema elettorale - e i compiti delle Federazioni o Sindacati di categoria, oltre a quelli già indicati dal presente articolo, sono determinati dagli statuti delle rispettive federazioni o sindacati nazionali di categoria, in armonia con i dettati del presente statuto.

Le Federazioni o Sindacati di categoria organizzano gli iscritti/iscritte alla Cgil sulla base della qualificazione merceologica del settore o del comparto cui appartiene l'azienda o l'ente in cui essi prestano la loro opera.

E' di stretta pertinenza delle Federazioni o Sindacati di categoria l'esercizio del mandato negoziale, da esplicare nell'ambito delle direttive e del coordinamento della Confederazione ad ogni livello.

Art. 13 - Sindacato Pensionati

Nella Cgil della Valle d'Aosta è costituito il Sindacato pensionati.

Lo Spi, sindacato generale dei pensionati e degli anziani, organizza e tutela nella Cgil i pensionati ex lavoratori di tutte le categorie e in relazione ad ogni regime pensionistico, i pensionati di reversibilità ed i pensionati sociali.

La Cgil assume attraverso lo SPI la rappresentanza dei pensionati e riconosce ai problemi connessi alla loro condizione un carattere integrante rispetto ai diritti del lavoro e di cittadinanza più tradizionalmente tutelati.

La Cgil coinvolge lo Spi - anche attribuendo il diritto di proposta nella elaborazione delle proprie politiche sullo stato sociale - e in ogni caso verifica, con il suo stesso concorso, le implicazioni delle azioni rivendicative autonomamente esercitate dal Sindacato dei pensionati e riferite alla tutela del reddito pensionistico, nelle forme previste dalla normativa di legge, alle politiche sociali e dei servizi e alla promozione e allo sviluppo dei rapporti di comunità, al fine di tutelare, specie all'interno di progetti di integrazione sociale, la condizione ed il ruolo dei pensionati e degli anziani. In questo senso, lo SPI e le sue strutture territoriali e di base promuovono e / o integrano le attività vertenziali della Cgil sul territorio, rivolte alle condizioni di vita e di riproduzione sociale dei cittadini.

Nelle negoziazioni attinenti alla previdenza, all'assistenza sanitaria ed alla sicurezza sociale e al funzionamento delle relative strutture, lo SPI fa parte delle delegazioni confederali trattanti .

La Cgil promuove il rafforzamento del rapporto di collaborazione tra federazioni di categoria e sindacato dei pensionati, definendone forme e modalità.

Art. 14 – Le Strutture di Servizio

La Cgil Valle d'Aosta e le sue strutture, al fine di realizzare una efficace tutela dei diritti individuali degli iscritti, e dei lavoratori, in attività o in pensione, nonché dei disoccupati e degli inoccupati, promuove la costituzione di specifiche strutture (Istituti, Enti, Società) per l'erogazione di servizi.

La Cgil Valle d'Aosta considera la tutela e i servizi alla persona complementari alla rappresentanza collettiva del sindacato generale e in questo contesto la finalità della politica dei servizi della CGIL Valle d'Aosta è contribuire, con pari dignità, alla realizzazione della strategia dei diritti e della solidarietà, ponendo al centro la dimensione della persona.

Il sistema dei servizi rappresenta una funzione strategica del sindacato generale e uno strumento indispensabile per realizzare le finalità istituzionali della confederazione.

La qualità del servizio e della tutela espressa dal sistema dei servizi è il risultato di una politica di qualificazione delle competenze tecniche, professionali e gestionali di ciascun servizio, dell'integrazione fra gli stessi e di un utilizzo razionale ed efficiente dell'insieme delle risorse (umane, strumentali, logistiche e finanziarie) impiegate nell'intero complesso delle attività di servizio, nel pieno rispetto delle normative di riferimento, dei vincoli legislative e statutarie esistenti.

L'esercizio dell'indirizzo e del controllo delle rispettive attività, nonché di altre decisioni relative alle proprie competenze, spettano al Direttivo Regionale della Cgil della Valle d'Aosta.

TITOLO III - ORGANI DELLA CONFEDERAZIONE

Art. 15 - Organi della Cgil regionale Valle d'Aosta

a - Sono organi deliberanti:

- il Congresso Confederale;
- il Comitato Direttivo;

b - Sono organi esecutivi:

- la Segreteria;

c - Sono organi di controllo amministrativo:

- il Collegio dei Sindaci;
- gli Ispettori;

d - E' organo di giurisdizione disciplinare interna:

- il Comitato di Garanzia;

e - E' organo di garanzia statutaria:

- il Collegio di Verifica;

Art. 16 - Congresso confederale della CGIL della Valle d'Aosta

Il Congresso è il massimo organo deliberante della Cgil. Esso viene convocato ogni quattro anni ed ogni qualvolta la sua convocazione sia deliberata dal Comitato Direttivo o richiesta da almeno un decimo degli iscritti/ iscritte.

Fermo restando che la Cgil della Valle d'Aosta è istanza congressuale regionale, sono previsti i seguenti livelli congressuali:

- le assemblee di base (di azienda o interaziendali) e di rappresentanza territoriale per il sindacato pensionati;
- il congresso regionale.

I delegati al congresso sono eletti dai congressi aziendali e/o interaziendali e/o di Lega e dai congressi regionali delle federazioni e/o sindacati di categoria, dalle forme di rappresentanza dei lavoratori atipici e del sindacato pensionati.

Le norme per l'organizzazione dei congressi ai vari livelli e per l'elezione dei delegati ai congressi nei successivi gradi sono di competenza del Comitato Direttivo della Cgil della Valle d'Aosta, fermo restando le norme di riferimento stabilite a livello nazionale; il Comitato Direttivo stabilisce altresì il rapporto tra iscritti e delegati da eleggere, fermo restando che al sindacato pensionati è in ogni caso garantito un minimo del 25% dei delegati congressuali.

Il Comitato Direttivo uscente può decidere, nell'ambito del regolamento congressuale, che una parte del Comitato Direttivo venga eletta direttamente dagli iscritti dalle assemblee congressuali di base.

Il regolamento congressuale deve essere approvato con la maggioranza dei 2/3 dei componenti il Comitato Direttivo.

Analogamente si procederà per i congressi delle federazioni e/o Sindacati di categoria, per la struttura di rappresentanza dei lavoratori atipici e per il Sindacato pensionati.

Nelle assemblee di base il dibattito è aperto a tutti i lavoratori, mentre la possibilità di votare e di essere eletti è riservata agli iscritti/iscritte nelle modalità previste dal Regolamento congressuale.

Compiti del Congresso confederale sono:

- 1) definire gli orientamenti generali della Cgil da seguire da parte di tutte le organizzazioni confederate;
- 2) eleggere il Comitato direttivo;
- 3) eleggere il Collegio dei Sindaci;
- 4) eleggere il Comitato di Garanzia;
- 5) eleggere il Collegio di verifica;

Al Congresso della Cgil Valle d'Aosta compete deliberare sulla modifica dello Statuto, sulle adesioni della Cgil della Valle d'Aosta agli organismi sindacali internazionali di cui all'art. 2 del presente Statuto o sulla revoca delle stesse, sullo scioglimento della Cgil. Tali decisioni saranno valide solo se prese a maggioranza qualificata dei 3/4 dei delegati, presenti almeno i 3/4 dei delegati eletti.

Fra un congresso e l'altro il potere di deliberazione sulle adesioni agli organismi sindacali internazionali o sulla revoca delle stesse è affidato al Comitato Direttivo, che delibererà con la maggioranza dei 3/4 dei componenti.

Il Congresso delibera sull'ordine dei propri lavori e verifica i poteri dei delegati.

L'elezione degli organismi deliberativi a tutti i livelli avviene, con il metodo del voto segreto, nell'ambito di una rosa di candidature definita, anche tramite il sistema delle elezioni primarie, sulla base del rispetto del pluralismo politico e sindacale, della differenza di genere, dell'articolata composizione strutturale e sociale dell'organizzazione.

Art. 17 - Comitato Direttivo della Cgil della Valle d'Aosta

Il Comitato direttivo della CGIL della Valle d'Aosta è il massimo organo deliberante della Cgil tra un Congresso e l'altro. Ad esso è affidato il compito di direzione della Confederazione nell'ambito degli orientamenti decisi dal Congresso confederale, di impostare le iniziative di portata generale, di verificare il complesso dell'attività sindacale, di assicurare il necessario coordinamento delle strutture in cui la Cgil si articola, di provvedere alla convocazione ordinaria e straordinaria del Congresso confederale.

Ad esso è affidato, altresì, il compito di deliberare, in apposite sessioni, sulle materie rinviate dagli articoli del presente Statuto e sulle normative in materia di regolamento del personale; sulle percentuali di riparto della canalizzazione, di applicazione di regole amministrative in conformità al Dlgs. 460/97, di regole relative alla vita interna ed ai comportamenti dei gruppi dirigenti, al funzionamento degli organi statutari; di definizione di strutture di rappresentanza.

Ognuna di queste deliberazioni deve contenere le sanzioni in caso di mancato rispetto delle stesse. In materia amministrativa tali sanzioni possono arrivare fino all'interruzione del rapporto di lavoro, o la cessazione dell'aspettativa, o del distacco sindacale.

Il Comitato direttivo della Cgil stabilisce i settori d'iniziativa e di presenza nei quali operare con Enti, Istituti confederali, Società, Associazioni e Fondazioni. Ne decide la costituzione o la soppressione e, se del caso, lo statuto, l'eventuale articolazione territoriale, la nomina degli organismi dirigenti. Gli stessi presentano annualmente al Comitato direttivo della Cgil la relazione sull'attività svolta, ivi compresa la situazione economica e patrimoniale.

Il Comitato Direttivo, entro il mese di dicembre di ogni anno, approva il bilancio preventivo riferito all'esercizio dell'anno successivo; entro il 30 aprile di ogni anno approva il bilancio consuntivo relativo all'esercizio dell'anno precedente.

Il Comitato direttivo della Cgil è eletto a scrutinio segreto dal Congresso che fissa il numero dei suoi componenti.

La composizione del Comitato Direttivo della Cgil della Valle d'Aosta, di quello delle federazioni di categoria, del sindacato pensionati, nonché la struttura di rappresentanza del lavoro parasubordinato, dovrà prevedere la presenza maggioritaria di lavoratori e lavoratrici in produzione, di pensionate e pensionati, ed in ogni caso rappresentando la pluralità dei soggetti sociali che fanno parte dell'organizzazione.

Le vacanze che si verificassero, tra un congresso e l'altro, possono essere colmate per cooptazione da parte dello stesso organo direttivo, fino al massimo di un terzo dei suoi componenti, e per sostituzione decisa dal direttivo medesimo. Qualora ricorra una motivata necessità politica di allargamento del gruppo dirigente le cooptazioni possono essere decise fino ad un massimo di un decimo del numero fissato dal Congresso.

Il Comitato direttivo provvede alle sostituzioni di componenti dimissionari o decaduti, del Comitato di garanzia, del Collegio dei sindaci, degli Ispettori e del Comitato di verifica, nelle forme previste dal presente Statuto.

Il Comitato direttivo si doterà di un regolamento atto a garantirne il corretto funzionamento ed eleggerà un Presidente o una Presidenza, fissandone la durata dell'incarico.

Il Comitato direttivo è convocato dalla Presidenza in accordo con la Segreteria Confederale almeno una volta a trimestre ed ogni qualvolta la sua convocazione sia richiesta secondo le modalità previste dal Regolamento.

Ogni componente del Comitato direttivo ha diritto di partecipare a qualsiasi Congresso o riunione delle organizzazioni confederali e prendervi la parola.

Il Comitato direttivo, fissandone il numero massimo ed i criteri di composizione, elegge - con voto separato e segreto - il Segretario generale e la Segreteria.

Elegge gli Ispettori Regionali.

Il Comitato direttivo può convocare Assemblee con funzioni di indirizzo politico (Conferenza di Organizzazione, di Programma, dei Quadri e delegati, delle Lavoratrici, ecc.) fissandone i criteri e le modalità di composizione e di partecipazione.

Il Comitato direttivo delibera sulla costituzione, anche in via sperimentale, di nuove strutture di rappresentanza, fissandone poteri e compiti, nonché le modalità di costruzione degli organismi dirigenti.

Il Comitato Direttivo delibera la costituzione del Coordinamento del Sistema dei Servizi fissandone i compiti.

Il Comitato direttivo delibera sulle modalità e forme di rapporto con l'associazionismo democratico e sulla doppia affiliazione con associazioni professionali.

Le decisioni del Comitato direttivo sono assunte a maggioranza semplice dei votanti, fatte salve le normative per le quali è prevista dal presente Statuto la maggioranza qualificata.

Se non già eletti in fase congressuale, sono invitati permanenti del Comitato Direttivo, senza diritto di voto, L'Amministratore, i responsabili degli Enti ed Istituti confederali, dell'Ufficio vertenze e delle Associazioni promosse dalla Cgil. I Presidenti del Comitato di Garanzia e del Collegio di Verifica, il Coordinatore degli Ispettori, i responsabili dei Coordinamenti o dei Dipartimenti, delle Società promosse dalla CGIL della Valle d'Aosta, nonché i componenti effettivi del Collegio dei Sindaci.

Art. 18 - Segreteria della Cgil della Valle d'Aosta

La Segreteria è l'organo che attua le decisioni del Comitato direttivo ed assicura la gestione continuativa della Cgil. Risponde della propria attività al Comitato direttivo stesso. La Segreteria funziona e decide collegialmente e si riunisce su convocazione del Segretario generale o su richiesta di ¼ dei componenti.

La Segreteria, su proposta del Segretario generale, può revocare, motivatamente, l'incarico operativo di ciascun componente. Dell'incarico affidato ai singoli componenti o della revoca dello stesso, deve essere data comunicazione tempestiva al Comitato direttivo.

La Segreteria, su proposta del Segretario Generale, nomina con formale delibera l'Amministratore.

La Segreteria assicura la direzione quotidiana delle attività confederali e

mantiene un contatto permanente con le Federazioni o Sindacati di categoria, con gli Enti ed Istituti confederali, nonché tutte le interlocuzioni politiche e sindacali esterne.

La Segreteria convoca, di norma mensilmente, la Commissione Fondo di Solidarietà.

Essa delibera su tutte le questioni che rivestono carattere di urgenza.

La rappresentanza legale della Cgil della Valle d'Aosta di fronte a terzi ed in giudizio è attribuita:

a) al Segretario generale, per tutte le materie ad eccezione di quelle previste al successivo punto, che possono essere delegate;

b) all'Amministratore, con formale delibera della Segreteria confederale, per tutti i negozi giuridici di carattere amministrativo, fiscale, previdenziale, finanziario; ad altra/e persona/e per i negozi giuridici riguardanti la sicurezza del lavoro e della tutela della privacy; con analoghe delibere la Segreteria della CGIL può revocare in qualsiasi momento e senza preavviso tale nomina, provvedendo contestualmente alla formalizzazione di una nuova nomina; di tali delibere viene formalmente informato il Comitato Direttivo.

In caso di impedimento o di assenza, la rappresentanza di cui al punto a) è affidata ad altro componente la Segreteria.

TITOLO IV - DELLA AMMINISTRAZIONE

Art. 19 - Contributi sindacali e solidarietà

La CGIL, in quanto libera associazione, realizza la propria autonomia finanziaria mediante la contribuzione volontaria dei lavoratori; ciò avviene con la tessera, con la firma da parte degli iscritti/iscritte della delega per la trattenuta delle quote sindacali sulla retribuzione, con la contribuzione mensile, con sottoscrizioni autorizzate di volta in volta dagli organi dirigenti delle strutture CGIL che ne hanno la facoltà, con contributi volontari di singoli lavoratori. Sono lecite altre forme di sostegno, solo se previste e regolamentate e, di conseguenza, iscritte a bilancio nella voce "entrate".

L'utilizzo dei proventi derivanti dalla prestazione di servizi è regolato dal Comitato direttivo della Cgil.

Le contribuzioni versate dai lavoratori a qualsiasi titolo sono patrimonio collettivo di tutta la CGIL e sono vincolati alla normativa generale sui finanziamenti e sui riparti.

I riparti devono essere effettuati in modo automatico, garantendo la regolarità di finanziamento a tutte le strutture mediante il metodo della canalizzazione.

Non è ammessa per alcuna struttura la possibilità di utilizzare percentuali di riparto spettanti ad altre strutture.

La normativa generale valevole indistintamente per tutte le istanze, sul finanziamento e sui riparti, è stabilita dal Comitato direttivo nazionale della Cgil.

La Cgil della Valle d'Aosta delibera nel proprio Comitato direttivo i criteri di riparto conseguenti a tale normativa generale.

La CGIL della Valle d'Aosta non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, riserve o capitale, durante la vita dell'associazione salvo diverse disposizioni legislative.

Il patrimonio della CGIL della Valle d'Aosta, in caso di scioglimento e salvo

diversa destinazione imposta dalla legge, sarà attribuito ad altra istanza della CGIL designata dal Centro Regolatore competente, sentito l'organismo di controllo previsto dall'articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662.

La quota associativa e i contributi sindacali sono intrasmissibili e non danno luogo ad alcuna rivalutazione.

Art. 20 - Commissione Gestione Fondo Solidarietà della CGIL Valle d'Aosta

La Commissione Gestione Fondo Solidarietà della Cgil Valle d'Aosta, gestisce le risorse comuni in relazione a quanto previsto dall'art. 2 comma 2 del presente Statuto. A tal fine si doterà di un proprio Regolamento.

Della Commissione Solidarietà fanno parte di diritto il Segretario Generale CGIL, i componenti la Segreteria Confederale, i Segretari Generali di Categoria, il Segretario Generale SPI. Sono invitati permanenti il Coordinatore Regionale INCA, il Responsabile della Società dei servizi fiscali e l'Amministratore Confederale.

Art. 21 - Attività amministrativa

L'attività amministrativa della Cgil deve basarsi su una politica dei costi e dei ricavi che siano correlati alle esigenze ed alle possibilità economiche di ciascuna struttura in un contesto di forte solidarietà, e su una regolare tenuta contabile, tecnicamente corretta e documentata, basata su criteri di verità, di chiarezza e trasparenza.

A questo fine devono essere osservate le seguenti norme:

a) - predisposizione annuale, da parte dell'Amministratore, attraverso l'applicazione del modello di "Piano unico dei conti", in conformità al D.Lgs 460/97, del Bilancio consuntivo e del Bilancio preventivo composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, relazione illustrativa del Bilancio e del rendiconto economico dell'attività dell'INCA;

b) - il Comitato Direttivo di ogni struttura è chiamato ad approvare il bilancio consuntivo entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento ed il bilancio preventivo entro il mese di dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, nominando i relativi responsabili di amministrazione;

c) - ogni struttura deve tenere la contabilità a disposizione del Collegio dei sindaci revisori, delle istanze direttive della struttura interessata e delle strutture di livello superiore che hanno la facoltà di esercitare il controllo amministrativo;

d) - i bilanci consuntivi e preventivi devono essere annualmente resi pubblici con mezzi di comunicazione idonei fra gli iscritti/iscritte alle rispettive strutture.

Art. 22 – Autonomia giuridica ed amministrativa

La Cgil della Valle d'Aosta e le Federazioni o Sindacati di categoria, il Sindacato pensionati, gli Enti e Istituti confederali, sono associazioni giuridicamente e amministrativamente autonome e, pertanto, strutture diverse non rispondono delle obbligazioni assunte dalle stesse, indipendentemente dal fatto che la struttura amministrativa, fiscale e previdenziale sia gestita in modo unificato.

A fronte di eventuali decisioni amministrative, assunte da singoli dirigenti, al di fuori di orientamenti assunti in organismi dirigenti collegiali, o comunque al di fuori dalle regole decise dall'organizzazione che comportino oneri alle strutture dirette, la Cgil e le sue strutture possono rivalersi nelle forme e nelle modalità consentite dalle leggi vigenti, sui responsabili di tali decisioni arbitrarie.

Art. 23 – Disposizioni finali

Per tutto ciò non previsto dal presente Statuto si applica lo Statuto CGIL approvato dal 14° Congresso Nazionale del 6 - 9 febbraio 2002 e le delibere regolamentari approvate dal Comitato Direttivo Nazionale della CGIL.